DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 febbraio 2016, n. 166

Legge regionale 12 gennaio 2005, n.1. Gestione delle attività di riscossione e controllo delle tasse automobilistiche regionali. Approvazione schema di convenzione con A.C.I. ed autorizzazione alla stipula dell'atto per il rinnovo annuale.

L'assessore al Bilancio, dott. Raffaele Piemontese, sulla base dell'istruttoria espletata dal dirigente del Servizio Tributi Propri, confermata dal dirigente della Sezione Finanze, riferisce quanto segue.

- Con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39 veniva adottato il testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche allo scopo di raccogliere in forma organica e coordinata tutte le disposizioni in allora vigenti in materia. La normativa era oggetto, successivamente, di specifiche modificazioni ed integrazioni principalmente ad opera della legge 28 gennaio 1983, n. 53;
- con decreto del Ministero delle finanze del 26 novembre 1986 n. 850800 veniva approvata la convenzione fra lo Stato e l'Automobile club d'Italia (ACI) per lo svolgimento dei servizi di riscossione e riscontro della predetta tassa; detta convenzione, valida fino al 31 dicembre 1995, veniva poi prorogata al 31 dicembre 1996 nonché al 31 dicembre 1997;
- le legge 27 dicembre 1997, n. 449, "Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica", all'art. 17, comma 10 stabiliva che: *"A decorrere dal 1 gennaio 1999 la riscossione, l'accertamento, il recupero, i rimborsi, l'applicazione delle sanzioni ed il contenzioso amministrativo relativo alle tasse automobilistiche non erariali sono demandati alle regioni a statuto ordinario e sono svolti con le modalità stabilite con decreto del Ministero delle finanze ...".* II comma 14 del medesimo articolo prorogava ulteriormente sino al 31 dicembre 1998 la convenzione in essere con l'ACI;
- con decreto del Ministero delle finanze 25 novembre 1998, n. 418 veniva approvato il "Regolamento recente norme per il trasferimento .alle regioni a statuto ordinario delle funzioni in materia di riscossione, accertamento recupero, rimborsi e contenzioso relative alle tasse automobilistiche non erariali". Il predetto Regolamento all'art. 1, comma 2, stabiliva che: *"il controllo e la riscossione delle tasse automobilistiche sono effettuati direttamente dalle regioni, anche ricorrendo all'istituto dell'avvalimento, o tramite concessionari individuati dalle stesse secondo le modalità e le procedure di evidenza pubblica previste dalla normativa comunitaria e nazionale in tema di appalti e di servizi";*
- la Regione Puglia, nello specifico, con la legge 12 gennaio 2005, n.1 prevedeva all'art. 11 che il rimborso dei costi sostenuti dall'Automobile club d'Italia per l'espletamento delle attività di controllo e riscossione della tassa automobilistica poteva essere oggetto di apposita convenzione con il citato ente pubblico.
- In forza della normativa richiamata la Regione Puglia per la gestione del tributo in parola si è avvalsa dell'ACI, ricorrendo all'istituto dell'avvalimento, legalmente riconosciuto, quale forma di cooperazione fra due Pubbliche Amministrazioni distinte attraverso la quale una p.a. utilizza le capacità gestionali e le competenze tecniche insediate nell'apparato organizzativo dell'altra, pur conservando la titolarità e l'esercizio della propria funzione.
- L'opportunità del ricorso all'istituto dell'avvalimento ha trovato giustificazione in un pluralità di fattori quali: a) la circostanza che sino al 1998 il Ministero delle finanze aveva affidato all'ACI, ente pubblico non economico, le attività connesse alla gestione della tassa in quanto ente dotato dell'organizzazione materiale e professionale necessaria per poter espletare in modo capillare su tutto il territorio la attività di controllo e riscossione del tributo, avvalendosi della sua integrale configurazione federativa; b) il perseguimento di obiettivi comuni di interesse pubblico fra Regione ed ACI in termini di assistenza e informazione al cittadino relativamente a tutte le attività che lo riguardano afferenti alla tassa automobilistica svolte in modo efficace e qualitativamente apprezzabile; c) la necessità di assicurare continuità di gestione della tasse automobilistiche in presenza di condizioni economicamente convenienti dal momento che l'ACI non avendo connotazione imprenditoriale non ha necessità di produrre utili di impresa; d) la circostanza che l'ACI quale ente pubblico non economico ai sensi della legge n. 70/1975 persegue per scopi statutari l'attuazione di forme

di assistenza tecnica, stradale, economica, legale, tributaria diretta a facilitare l'uso dei veicoli nonché disimpegna istituzionalmente anche la gestione dell'archivio veicoli del P.R.A., disponendo dei dati sottostanti che costituiscono il presupposto della tassa auto; e) la valorizzazione della cooperazione interistituzionale prevista dall'art. 15 della legge n. 241/1990.

- Tali evenienze hanno portato la Regione Puglia a dare continuità nel tempo al rapporto con ACI attraverso il citato istituto dell'avvalimento e secondo la disciplina contenuta nella convenzione fra Stato ed ACI approvata con decreto del Ministero delle finanze del 26 novembre 1986.
- Successivamente le Regione Puglia con DGR n. 2177 del 27 settembre 2011, ritenendo opportuno continuare ad avvalersi dell'ACI per la gestione della tassa automobilistica regionale, ha autorizzato il Servizio Finanze a stipulare una apposita convenzione per gli anni 2012-2015 contenente la puntuale disciplina delle attività di riscossione e controllo affidate ad ACI, come di seguito elencate:

1. Gestione degli archivi regionali,
2. Organizzazione e gestione dei collegamenti telematici;
3. Riscossione;
4. Supporto operativo alla gestione contabile;
5. Controllo di merito;
6. Gestione delle comunicazioni al contribuente in sede di precontenzioso;
7. Organizzazione e gestione dei servizi di assistenza ai contribuenti;
8. Gestione delle istanze di rimborso;
9. Gestione delle esenzioni;
10. Gestione, su delega regionale, delle attività di accertamento e produzione e consegna della liste per la fase di recupero coattivo mediante ruoli esecutivi;
11. Gestione delle sospensioni di imposta;
12. Servizi accessori di assistenza e consulenza e servizi di potenziamento dell'informativa ai contribuenti;
13. Supporto alla redazione delle resistenze nelle commissioni di ogni ordine e grado.

- In data 30 dicembre 2011 è stata siglata la predetta convenzione.
- Atteso l'approssimarsi della scadenza della convenzione in essere, l'ACI con specifica nota pervenuta in data 7 luglio 2015 ha presentato ai competenti uffici regionali lo schema della nuova proposta di convenzione con annessa relazione esplicativa, i cui contenuti sono stati illustrati e discussi in apposito incontro tecnico in data 10 luglio 2015.
- La nuova proposta di convenzione sottoposta agli uffici regionali da parte dell'ACI, nel dare continuità ai servizi e ai livelli qualitativi vigenti e nel lasciare sostanzialmente immutato il perimetro delle attività già svolte nel quadriennio 2012-2015 così come articolato nei precedenti punti da 1 a 13, contempla e prospetta ulteriori servizi e nuove funzionalità quali:

1. la messa a disposizione sulla sezione SINTA di una funzionalità che consente la gestione del contenzioso tributario con la possibilità di personalizzazione ad istanza della Regione;
2. la progettazione e realizzazione di un servizio on line per i cittadini denominato "portale dei contribuente" che consente la consultazione della propria posizione tributaria (scadenze, pagamenti, ecc.);
3. la progettazione e gestione di campagne di cortesia in favore dei contribuenti mediante produzione e postalizzazione di "note di cortesia" con l'obiettivo di stimolare il tempestivo pagamento del tributo e quindi incrementare l'incasso nei termini di legge, abbattere l'emissione di atti di recupero e ridurre il livello di precontenzioso e contenzioso;
4. la progettazione e gestione di una campagna di radiazione ai sensi dell'art. 96 del Codice della Strada con fine di recuperare gli incassi per gli anni considerati rendendoli stabili per gli anni successivi, mantenere e pulire gli archivi risparmiando sulle successive campagne di recupero in precontenzioso e contenzioso, generare future entrate per i casi di richiesta di reiscrizione del veicolo.

Attesa la proroga bimestrale della convenzione stipulata per il quadriennio 2012-2015, così come autorizzata con deliberazione della Giunta Regionale n. 2498 del 31.12.2015 (scadenza 28.02.2016), si è considerato

positivamente il rinnovo annuale della convenzione, a far data dalla scadenza della proroga, sulla scorta della valutazione complessiva delle attività e dei servizi già espletati dall'ACI in forza della convenzione per gli anni 2012-2015 in uno con la fattibilità tecnico/economica dei nuovi servizi proposti riguardanti la postalizzazione a regime di "note di cortesia" e la realizzazione, ai sensi dell'art. 96 del Codice della Strada, di una campagna di radiazione dei veicoli.

La descrizione analitica dei servizi oggetto della convenzione e la relativa disciplina è contenuta nello schema di convenzione allegato alla presente deliberazione, per farne parte integrante e sostanziale.

In ordine invece alla fase della riscossione coattiva del tributo, rimane, altresì inalterata, rispetto a quanto già deliberato con la precedente D.G.R. n. 2177 del 27 settembre 2011, la necessità che questa continui ad essere svolta attraverso lo strumento del ruolo e della conseguente notifica delle cartelle di pagamento secondo quanto disciplinato dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 e s.m.i. e dal D.L.vo 26 febbraio 1999, n. 46 e s.m.i. In conseguenza di tanto, il servizio di riscossione coattiva resta affidato ad Equitalia SpA in qualità di agente della riscossione secondo le regole della vigente legislazione nazionale.

Per quanto esposto, si rende pertanto necessario autorizzare la Sezione Finanze affinché proceda alla stipula, secondo l'allegato schema, per il rinnovo annuale della convenzione tra Regione Puglia ed ACI, finalizzato alla gestione della tassa automobilistica regionale

SEZIONE COPERTURA FINANZIARIA L.R. N. 28 DEL 2011 E S.M.I.

La presumibile spesa annuale derivante dal presente provvedimento è quantificata in euro 9.196.150,00 e trova copertura alla Missione 1 — Programma 4 — Titolo Spese correnti sul capitolo 3810 "Spese per competenze dovute all'ACI per la gestione della tassa automobilistica regionale" del bilancio di previsione 2016.

L'assessore proponente, sulla base delle risultanze istruttorie, innanzi illustrate, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nelle competenze della Giunta ai sensi della legge regionale n. 7/97, art.4, comma 4, lettera k.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del dott. Raffaele Piemontese Assessore al Bilancio

Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal dirigente della Sezione Finanze

A voti unanimi, espressi nei modi di legge.

DELIBERA

1) di fare propria la relazione dell'Assessore al Bilancio, per i motivi suesposti che qui si intendono integralmente riportati e trascritti;

2) di autorizzare la Sezione Finanze del Dipartimento Risorse Finanziare e Strumentali, Personale e Organizzazione alla stipula di apposita convenzione annuale con ACI, secondo l'allegato schema, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, con facoltà di apportarvi - ove necessario - modifiche non sostanziali;

3) di autorizzare la Sezione Finanze ad avvalersi per la gestione e notifica degli atti di accertamento in materia di tasse automobilistiche del servizio di recapito/notifica gestito da ACI mediante raccomandata AR con tracciatura delle consegne e archiviazione ottica degli avvisi di ricezione;

4) di autorizzare la Sezione Finanze a continuare ad avvalersi per la riscossione coattiva del ruolo e della cartella di pagamento, secondo quanto disciplinato dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 e s.m.i. e dal D.L.vo 26 febbraio 1999, n. 46, diEquitalia SpA in qualità di agente della riscossione secondo le regole della vigente legislazione nazionale;

5) di disporre la pubblicazione del presente atto sul bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

6) di dichiarare a tutti gli effetti di legge la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

Il segretario della Giunta
dott. Bernardo Notarangelo

Il Presidente della Giunta
dott. Antonio Nunziante

Automobile Club d'Italia

Regione Puglia

CONVENZIONE PER LA GESTIONE DELLE ATTIVITA' DI RISCOSSIONE E CONTROLLO DELLE TASSE AUTOMOBILISTICHE REGIONALI

tra

La Regione Puglia, di seguito denominata Regione, con sede in Via Giovanni Gentile, n. 52 70126 in Bari, codice fiscale e partita IVA n. 80017210727, rappresentata dal dr. Ciro Giuseppe Imperio, domiciliato presso la sede dell'Ente in Bari alla via Giovanni Gentile n. 52, il quale interviene nella sua qualità di Dirigente della Sezione Finanze nominato con delibera della Giunta regionale n 2023 del 10 novembre 2015, ed autorizzato alla sottoscrizione della presente convenzione con delibera di Giunta numero ..... del... ../...../.....

e

l'Automobile Club d'Italia, di seguito denominato ACI, con sede in Via Marsala 8, 00185 Roma, codice fiscale 00493410583, partita IVA 00907501001, rappresentato dal _____ _____ domiciliato per la carica presso l'ACI,

PREMESSO

- Con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39 veniva adottato il testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche allo scopo di raccogliere in forma organica e coordinata tutte le disposizioni in allora vigenti in materia. La normativa era oggetto, successivamente, di specifiche modificazioni ed integrazioni principalmente ad opera della legge 28 gennaio 1983, n. 53;
- con decreto del Ministero delle finanze del 26 novembre 1986 n. 850800 veniva approvata la convenzione fra lo Stato e l'Automobile club d'Italia (ACI) per lo svolgimento dei servizi di riscossione e riscontro della predetta tassa; detta convenzione, valida fino al 31 dicembre 1995, veniva poi prorogata al 31 dicembre 1996 nonché al 31 dicembre 1997;

FINANZE - REGIONE PUGLIA - SEZIONE REGIONE PUGLIA

Automobile Club d'Italia

Regione Puglia

- le legge 27 dicembre 1997, n. 449, "Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica", all'art. 17, comma 10 stabiliva che: "*A decorrere dal 1 gennaio 1999 la riscossione, l'accertamento, il recupero, i rimborsi, l'applicazione delle sanzioni ed il contenzioso amministrativo relativo alle tasse automobilistiche non erariali sono demandati alle regioni a statuto ordinario e sono svolti con le modalità stabilite con decreto del Ministero delle finanze ...*". Il comma 14 del medesimo articolo prorogava ulteriormente sino al 31 dicembre 1998 la convenzione in essere con l'ACI;
- con decreto del Ministero delle finanze 25 novembre 1998, n. 418 veniva approvato il "Regolamento recente norme per il trasferimento alle regioni a statuto ordinario delle funzioni in materia di riscossione, accertamento recupero, rimborsi e contenzioso relative alle tasse automobilistiche non erariali". Il predetto Regolamento all'art. 1, comma 2, stabiliva che: "*il controllo e la riscossione delle tasse automobilistiche sono effettuati direttamente dalle regioni, anche ricorrendo all'istituto dell'avvalimento, o tramite concessionari individuati dalle stesse secondo le modalità e le procedure di evidenza pubblica previste dalla normativa comunitaria e nazionale in tema di appalti e di servizi*";
- la Regione Puglia, nello specifico, con la legge 12 gennaio 2005, n.1 prevedeva all'art. 11 che il rimborso dei costi sostenuti dall'Automobile club d'Italia per l'espletamento delle attività di controllo e riscossione della tassa automobilistica poteva essere oggetto di apposita convenzione con il citato ente pubblico.

d) che con delibera della Giunta Regionale n° _____ è stato approvato lo schema di convenzione;

e) che l'ACI, ente pubblico non economico, dispone della necessaria organizzazione amministrativa e strumentale e della esperienza pluridecennale di gestione del servizio e detiene le tecnologie idonee a garantire la continuità del servizio stesso in corrispondenza con le aspettative regionali;

f) che l'ACI è disposto a garantire, alla Regione, attraverso le proprie strutture centrali e periferiche, la gestione delle attività strumentali alle funzioni di riscossione e controllo delle tasse automobilistiche, assicurando al contempo i necessari e connessi servizi accessori, finalizzati alla verifica del regolare assolvimento dell'obbligo tributario, nonché i servizi di assistenza e consulenza ai contribuenti;

FINANZE - REGIONE PUGLIA - SEZIONE REGIONE PUGLIA

Automobile Club d'Italia

Regione Puglia

TUTTO CIÒ PREMESSO LE PARTI CONVENGONO ESPRESSAMENTE

Articolo 1. ATTIVITÀ OGGETTO DELLA CONVENZIONE

Le attività, strumentali ed ausiliari alla riscossione della tassa automobilistica, per il cui esercizio la Regione si avvale dell'ACI sono le seguenti:

A. Gestione degli archivi regionali,
B. Organizzazione e gestione dei collegamenti telematici,
C. Riscossione,
D. Supporto operativo alla gestione contabile,
E. Controllo di merito,
F. Gestione delle comunicazioni ai contribuenti (note di cortesia e avvisi bonari)
G. Gestione avvisi di accertamento,
H. Gestione, su delega regionale, delle attività di accertamento, produzione e consegna delle liste di carico per la fase di recupero coattivo mediante ruoli esecutivi
I. Organizzazione e gestione dei servizi di assistenza ai contribuenti,
J. Gestione delle istanze di rimborso,
K. Gestione delle esenzioni disabili,
L. Gestione delle sospensioni di imposta,
M. Servizi accessori di assistenza e consulenza e servizi per il potenziamento dell'informativa dei contribuenti,
N. Supporto alla redazione delle resistenze nelle commissioni tributarie di ogni ordine e grado e messa a disposizione della sezione SINTA "Gestione Ricorsi e Sentenze" per la gestione del contenzioso tributario;
O. Attività progettuale: Fiscalità dei veicoli a base semantica,
P. Campagna radiandi con l'emissione di avvisi di radiazione di ufficio secondo quanto previsto dall'art. 96 del Codice della Strada.

La Regione si avvale di ACI nella sua integrale configurazione federativa. Per rendere massima la capillarità territoriale del servizio erogato in favore dei contribuenti, ACI sulla base di predefiniti accordi contrattuali può avvalersi

REGIONE PUGLIA - SEZIONE FINANZE

Automobile Club d'Italia

Regione Puglia

anche della collaborazione di agenzie e studi di consulenza (operatori professionali regolamentati dalla Legge 264/1991) anche raggruppate in reti e/o associazioni e/o società, e operatori professionali operanti nella riscossione dei tributi.

1.1. GESTIONE DEGLI ARCHIVI REGIONALI

1.1.1 RUOLO TRIBUTARIO

1.1.1.1 L'ACI gestisce, aggiorna e implementa l'archivio regionale delle tasse automobilistiche, secondo quanto previsto all'art. 5, comma 1 e successivi, del decreto ministeriale 418/98, provvedendo al contestuale aggiornamento dell'archivio nazionale, in ottemperanza allo stesso decreto ministeriale 418/98, secondo le procedure e le modalità definite nel protocollo d'intesa di cui al sopra citato decreto tra Ministero dell'Economia e delle Finanze e delle eventuali successive modificazioni e integrazioni, ivi compreso il connesso allegato tecnico del 15/4/2003 che ha definito le modalità di costituzione, gestione, aggiornamento e controllo degli archivi regionali e dell'archivio nazionale delle tasse automobilistiche, il controllo dei flussi informativi, le modalità di trasmissione dei dati nonché l'interconnessione tra gli archivi stessi.

1.1.1.2 L'ACI provvede alla validazione di tutti i dati presenti sul ruolo tributario, anche sulla base di standard concordati tra la Regione e l'organismo di gestione del protocollo d'intesa, di cui alla lettera precedente.

1.1.1.3 Il ruolo sarà gestito secondo le indicazioni della Regione, nonché secondo quanto disposto dall'organismo di gestione di cui al precedente punto 1.1.1.2, per quanto concerne i flussi informativi tra i soggetti interessati, con l'obbiettivo di garantire agli archivi regionali omogeneità di impianto, aggiornamento e gestione in un quadro unitario.

FINANZE - REGIONE PUGLIA - SEZIONE REGIONE PUGLIA

Automobile Club d'Italia

Regione Puglia

1.1.1.4 L'ACI provvederà altresì alle necessarie personalizzazioni dell'archivio in quanto compatibili con i precedenti punti 1.1.1.1/2/3.

1.1.1.5 L'archivio, come sopra costituito, è di esclusiva proprietà regionale e la Regione ne ha la piena ed incondizionata disponibilità; l'ACI assicura il pieno accesso all'archivio, a tutti i soggetti, pubblici e privati, individuati dalla Regione senza ulteriori oneri a carico di quest'ultima; è assicurata da ACI la disponibilità informatica dell'archivio al termine della presente convenzione, 01.01.2020, nel tracciato costitutivo SOGEI.

1.1.1.6 Per assicurare le attività di cui ai punti precedenti, la Regione metterà a disposizione le proprie banche dati, integrando i flussi informativi resi disponibili tramite gli archivi nazionali allestiti da parte dell'Agenzia delle Entrate e dietro autorizzazione espressa di quest'ultima.

1.1.1.7 Nell'archivio dovranno comunque essere riportati tutti gli eventi che determinano variazioni del parco veicoli, quali nuove immatricolazioni, passaggi di proprietà riferiti a proprietari residenti; le caratteristiche tecniche del singolo veicolo, quali potenza, alimentazione, destinazione d'uso; concessioni e revoche di esenzioni (anche per auto storiche), sospensioni, reimmatricolazioni di veicolo, e variazioni di residenza del proprietario.

1.1.1.8 L'ACI predispone un archivio con le residenze anagrafiche fornite dalla Regione Puglia o da altre fonti pubbliche in formato e con processi compatibili e condivisi con ACI, da utilizzarsi ai fini della postalizzazione delle segnalazioni di recupero e degli inviti al pagamento (note di cortesia).

1.1.2 ARCHIVIO VERSAMENTI

1.1.2.1 L'archivio dei versamenti sarà costituito dai dati provenienti in via telematica o in altre forme dai soggetti abilitati alla

REGIONE PUGLIA - SEZIONE FINANZE - REGIONE PUGLIA

Automobile Club d'Italia

Regione Puglia

riscossione. Costituiscono parte integrante dell'archivio i dati relativi alle risultanze dei pagamenti derivanti dall'attività di recupero in fase bonaria e in fase accertativa.

1.1.3 ARCHIVIO ESENZIONI

1.1.3.1 L'ACI provvederà alla gestione dell'archivio delle esenzioni come di seguito dettagliato.

1.1.4 ARCHIVIO RICORSI E SENTENZE

1.1.4.1 L'ACI provvederà alla realizzazione dell'archivio dei ricorsi, degli appelli e delle sentenze, sulla base dei dati e delle informazioni alimentati direttamente da Regione, per la gestione ed il monitoraggio dell'andamento del contenzioso tributario innanzi alle giurisdizione tributaria.

1.2. ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEI COLLEGAMENTI TELEMATICI

1.2.1 ATTIVITÀ PER RESIDENTI IN REGIONE

1.2.1.1 L'ACI cura l'organizzazione e la gestione dei collegamenti telematici e dei flussi informativi con l'archivio regionale degli intermediari della riscossione che riscuotono in connessione telematica, e dei soggetti cui è affidata l'attività di assistenza al recupero bonario e accertativo, la gestione delle esenzioni, sospensioni e la istruttoria dei rimborsi.

1.2.2 ATTIVITÀ PER RESIDENTI FUORI REGIONE

1.2.2.1 L'ACI assicura altresì la connessione con l'archivio nazionale degli intermediari della riscossione che riscuotono in connessione telematica per i residenti fuori Regione.

SEZIONE FINANZE - REGIONE PUGLIA - REGIONE PUGLIA

Automobile Club d'Italia

Regione Puglia

1.2.3 INTERMEDIARI DELLA RISCOSSIONE

1.2.3.1 Sono intermediari della riscossione, per conto della Regione:

I. L'ACI, anche mediante internet e ATM/IB delle banche ed istituti di credito e di pagamento convenzionati con ACI,

II. le Delegazioni AC,

III. i Tabaccai autorizzati,

IV. le Poste Italiane (unicamente con la modalità on line e previa connessione con ACI sulla base di apposita convenzione di servizio),

V. gli Studi di consulenza automobilistica autorizzati,

VI. eventuali altri soggetti, che già curano la riscossione volontaria di altri tributi e che la Regione potrà autorizzare ai sensi del comma 4, D.M. 418/1998, dietro istruttoria tecnica affidata ad ACI, in forza di disposizioni normative statali o regionali.

1.2.3.2 Gli intermediari della riscossione, come sopra elencati, riscuotono esclusivamente in connessione telematica con l'Archivio Regionale o Nazionale delle tasse automobilistiche. Per gli intermediari di cui al precedente punto 1.2.3.1 numeri V e VI, le capacità di connessione telematica e il relativo collaudo saranno oggetto dell'istruttoria tecnica da parte dell'ACI ed in ogni caso non dovranno comportare oneri aggiuntivi a carico di ACI.

1.2.3.3 Solo nei casi di sospensione o blocco generale del sistema informatico regionale e/o nazionale, negli ultimi tre giorni di scadenza del termine di pagamento, è ammessa la riscossione non in connessione telematica con l'archivio regionale e/o nazionale presso gli intermediari indicati dalla Regione.

1.3. RISCOSSIONE E RIVERSAMENTO

1.3.1 RISCOSSIONE

SEZIONE FINANZE - REGIONE PUGLIA - REGIONE PUGLIA

Automobile Club d'Italia

Regione Puglia

1.3.1.1 Con riferimento ai soggetti di cui alla lettera ai numeri I e II del precedente punto 1.2.3.1 (ACI e Delegazioni AC), l'ACI assicura e garantisce il monitoraggio del servizio di riscossione e il corretto riversamento delle somme incassate a titolo di tributo, sanzione ed interessi.

1.3.1.2 Le Delegazioni AC provvedono al servizio di riscossione ai sensi del DM 13/09/1999, in connessione telematica con l'archivio Regionale.

1.3.1.3 L'ACI provvede al servizio di riscossione tramite internet mediante il servizio denominato "bollonet" e tramite ATM ed Internet Banking. In tal caso, i costi aggiuntivi derivanti dall'uso di internet, del telefono, dell' ATM e dell'Internet banking e dalla diversa organizzazione del servizio sono posti a carico degli utenti. ACI e Regione potranno concordare ulteriori diverse forme di riscossione, le cui modalità saranno trattate in apposito addendo convenzionale.

1.3.1.4 L'ACI garantisce il costante aggiornamento delle procedure di riscossione utilizzate dai soggetti collegati con l'archivio regionale sulla base delle normative statali e regionali.

1.3.1.5 L'ACI gestisce in esclusiva la riscossione, on-line, presso propri sportelli e/o delegazioni ed anche avvalendosi di terzi, degli importi richiesti ai contribuenti in sede di avviso di accertamento.

1.3.2 RIVERSAMENTI

1.3.2.1 Le disposizioni SDD relative alle somme incassate da ACI direttamente o per il tramite delle Delegazioni AC sono trasmesse da ACI direttamente alla Regione il mercoledì successivo alla settimana contabile di riferimento, tramite l'apposita struttura delegata dal tesoriere della Regione , a

REGIONE PUGLIA - SEZIONE FINANZE

Automobile Club d'Italia

Regione Puglia

tanto deputata in forza di specifica clausola della convenzione di tesoreria vigente.

1.3.2.2 Le somme relative alle tasse automobilistiche riscosse e contabilizzate con i sistemi di riscossione messi a disposizione da ACI, non prelevate dalla Regione dai singoli punti di esazione di cui al precedente comma 1.3.1.2 e 1.3.1.3 (Riscossione) (le Delegazioni AC e l'ACI), per mancanza fondi certificata dalla Banca presso il quale è aperto il conto corrente sul quale è stato spiccato il SDD rimasto insoluto, sono riversate da ACI, al termine delle procedure di recupero bonario attivate da ACI nei confronti della Delegazione AC e comunque non oltre 120 giorni dalla data contabile del RID andato insoluto.

1.3.2.3 Alla regolarizzazione delle relative posizioni dovrà procedersi tramite versamento con bonifico bancario. L'insoluto comporta, a carico della Delegazione AC, da parte di ACI, la sospensione dal servizio con effetto immediato fino alla completa regolarizzazione della posizione contabile o la revoca.

1.3.2.4 Il provvedimento di contestazione è emanato dall'ACI con obbligo di notizia nei confronti della Regione al momento dell'adozione del provvedimento stesso, salvo la facoltà della Regione di sostituirsi ad ACI nel caso di inerzia. L'ACI persegue l'incasso dell'intero credito regionale e disimpegna l'obbligo di notizia al procuratore della Corte dei conti per gli ammanchi dei riversamenti da parte delle delegazioni AC e le eventuali ulteriori richieste istruttorie da parte di detta Procura.

1.4. SUPPORTO OPERATIVO ALLA GESTIONE CONTABILE

1.4.1 SUPPORTO OPERATIVO ALLA GESTIONE CONTABILE NEI VERSAMENTI

REGIONE PUGLIA - SEZIONE FINANZE

Automobile Club d'Italia

Regione Puglia

1.4.1.1 L'attività del supporto operativo alla gestione contabile consiste, per quanto attiene ai riversamenti:

I. nella contabilizzazione e controllo del riversamento da parte dei Delegati AC delle somme incassate a titolo di tasse automobilistiche;

II. nel supporto contabile sui dati dei versamenti ricevuti dagli altri intermediari della riscossione: detto riscontro avviene secondo la metodologia da concordarsi tra le parti, senza alcun costo aggiuntivo gravante sulla Regione.

1.4.1.2 Per quanto attiene ai versamenti, l'ACI fornirà i quadri contabili derivanti dal trattamento dei dati di tutti i versamenti effettuati, che dovranno essere inviati alla Regione, nei tempi e con le modalità stabiliti nell'allegato tecnico. Nell'ambito di detti quadri contabili, ACI si impegna alla dimostrazione della parificazione degli incassi delle partite di credito verso i contribuenti, comprese le risultanze di incasso degli avvisi bonari e degli avvisi di accertamento e fino a tutto l'invio dei ruoli esecutivi ad Equitalia SpA o altro concessionario della riscossione; la parificazione viene dimostrata entro il 30 Aprile dell'anno successivo o il diverso tempo concordato rispettivamente:

- al periodo di imposta, con le risultanze dei versamenti spontanei;
- al secondo anno successivo al periodo di imposta, con le risultanze degli incassi da avvisi bonari;
- al terzo anno successivo al periodo di imposta, con le risultanze degli incassi da atti di accertamento;
- al quarto anno successivo al periodo di imposta, con l'elencazione delle residue partite di credito e la parificazione delle stesse con l'avvenuta trasmissione dei ruoli esecutivi ad Equitalia SpA.

SEZIONE FINANZE - REGIONE PUGLIA - REGIONE PUGLIA

Automobile Club d'Italia

Regione Puglia

1.5. CONTROLLO DI MERITO

Il controllo di merito consiste nella verifica incrociata tra ruolo tributario, archivio dei versamenti, archivio delle sospensioni ed archivio delle esenzioni di imposta, al fine di promuovere:

- il tempestivo accertamento delle eventuali evasioni totali o parziali del tributo in via propedutica all'avvio delle campagne di recupero;
- il sollecito rimborso delle somme pagate in eccedenza o il recupero delle minori somme versate;
- la correzione degli errori formali commessi nell'espletamento delle singole operazioni di pagamento;
- il tempestivo pagamento mediante l'emissione di note di cortesia e l'avvio delle campagne di recupero-radiandi, secondo le modalità concordate con la Regione.

Il controllo di merito è effettuato nei tempi e con le modalità stabiliti nelle specifiche del controllo di merito inviate alla Regione entro il mese di marzo dell'anno tributario successivo a quello da sottoporre a controllo.

Il controllo di merito dovrà evidenziare i versamenti di spettanza di altre amministrazioni ai fini dell'attività di compensazione.

1.6. GESTIONE DELLE COMUNICAZIONI AI CONTRIBUENTI

1.6.1 GESTIONE DEI PROCESSI

1.6.1.1 L'ACI cura la gestione integrata delle comunicazioni ai Contribuenti in materia di tasse automobilistiche, come di seguito indicato. In particolare ACI gestisce: le campagne di comunicazione, informative di recupero mediante la elaborazione, generazione, produzione ed invio di Note di cortesia, Avvisi bonari, Avvisi di accertamento, Avvisi di radiazione e Note di risposta esito.

1.6.1.2 I testi delle comunicazioni sono concordati tra le Parti e preliminarmente approvati dalla Regione prima della produzione e recapito/notifica.

REGIONE PUGLIA - SEZIONE FINANZE

Automobile Club d'Italia

Regione Puglia

1.6.2 ATTIVITÀ DI ELABORAZIONE PROPEDEUTICHE ALL'INVIO DELLE COMUNICAZIONI ED ALLE ATTIVITÀ DI RECUPERO.

1.6.2.1 L'ACI, attraverso il controllo di merito identificherà, secondo le modalità concordate con la Regione:

1.6.2.1.1 Le posizioni in scadenza a termini di legge, destinatarie delle comunicazioni cd Note di cortesia; Le posizioni con versamenti omessi, insufficienti e/o tardivi, destinatarie delle comunicazioni Avviso bonario;

1.6.2.1.2 Le posizioni, superata la fase del recupero bonario, con versamenti omessi, insufficienti e/o tardivi, destinatarie delle comunicazioni Avviso di accertamento;

1.6.2.1.3 Le posizioni, che relativamente al triennio di imposta oggetto di esame e previamente concordato tra ACI e Regione, risultino con versamenti omessi e quindi destinatari delle comunicazioni cd Avvisi di radiazione;

1.6.2.1.4 Le posizioni che, a seguito di istanza e/o osservazioni del Contribuente, generino la necessità di una risposta scritta al medesimo in caso di diniego avverso memoria/istanza/osservazioni inviata da ACI nei termini di legge.

1.6.2.2 L'ACI, su delega della Regione, a supporto della gestione dei Ruoli esecutivi (cartelle di pagamento), sulla base delle risultanze della gestione degli avvisi di accertamento, e tenuto conto delle risultanze delle attività Avvisi di radiazione, cura la compilazione e generazione delle liste dei ruoli da rendere esecutivi, provvedendo altresì' alla consegna delle stesse alla Regione ovvero in nome e per conto della Regione all'Agente della Riscossione e

FINANZE - REGIONE PUGLIA - SEZIONE REGIONE PUGLIA

Automobile Club d'Italia

Regione Puglia

controllate da questa, per le conseguenti attività di recupero.

1.6.3 NOTE DI CORTESIA

1.6.3.1 Per favorire l'adempimento spontaneo, regolare e tempestivo dell'obbligazione tributaria, e per garantire il massimo e puntuale aggiornamento del ruolo regionale, ACI individua, elabora, produce e postalizza in favore dei contribuenti (persone fisiche e giuridiche intestatari di veicoli con periodicità annuale e posizione esigibile), le note informative sulla scadenza del termine utile di versamento della tassa automobilistica regionale denominate "note di cortesia", sulla base di apposita e condivisa pianificazione. L'ACI cura ed espleta altresì le richieste di aggiornamento sul ruolo regionale che dovessero pervenire dai contribuenti, previa idonea documentazione a corredo. La documentazione prodotta dalla parte, verrà sottoposta ad istruttoria da parte di ACI ovvero dalle Strutture contrattualizzate da ACI, provvedendo ad effettuare i necessari aggiornamenti del ruolo tributario. L'esito dell'esame delle contestazioni promosse dai contribuenti attraverso canali fax/mail/internet che siano risultati non in regola con i pagamenti, è comunicato all'interessato con nota scritta motivata, solo in caso di rigetto, denominata "Note di risposta esito". ACI fornirà inoltre i dati inerenti alla rendicontazione degli esiti postali delle citate Note di cortesia.

1.6.4 AVVISO BONARIO

1.6.4.1 Con l'Avviso Bonario, i contribuenti verranno invitati a regolarizzare la posizione debitoria e/o ad inoltrare memorie difensive ed esibire i documenti comprovanti

REGIONE PUGLIA - SEZIONE FINANZE

Automobile Club d'Italia

Regione Puglia

l'eventuale erronea contestazione, alle strutture indicate nel testo dell'Avviso Bonario, entro il termine stabilito nello stesso Avviso. La documentazione prodotta dalla parte, verrà sottoposta ad istruttoria da parte di ACI ovvero dalle Strutture contrattualizzate da ACI, e si provvederà anche ad effettuare i necessari aggiornamenti del ruolo tributario e degli archivi operazionali. L'esito dell'esame delle contestazioni promosse dai contribuenti attraverso canali fax/mail/internet che siano risultati non in regola con i pagamenti, è comunicato all'interessato con nota scritta motivata, solo in caso di rigetto, denominata "Note di risposta esito". La Regione Puglia, comunicherà la data dalla quale dovranno essere inibite le possibilità di pagamento delle tasse automobilistiche per l'anno tributario interessato dalla campagna "Avvisi bonari", al fine di proseguire con l'elaborazione del flusso delle posizioni non ancora in regola con il pagamento della tassa automobilistica da avviare ad accertamento. ACI rendiconterà alla Regione Puglia, a conclusione della consegna all'agente postale degli Avvisi Bonari dell'anno tributario in questione, il numero degli avvisi bonari consegnati ed il relativo gettito potenziale connesso. ACI fornirà inoltre i dati inerenti alla rendicontazione degli esiti postali dei citati Avvisi.

1.6.4.2 L'ACI, anche mediante collaborazioni o affidamento a terzi, gestisce e cura in nome e per conto della Regione, in ottemperanza alla vigente normativa e regolamentazione, la postalizzazione degli avvisi bonari, ivi comprese le attività di monitoraggio e rendicontazione delle attività e la gestione delle inesitate. La postalizzazione degli avvisi è effettuata secondo i tempi e le procedure concordate con Regione.

REGIONE PUGLIA - SEZIONE FINANZE

Automobile Club d'Italia

Regione Puglia

1.6.5 NOTE DI CORTESIA ASSOCIATE AD AVVISO BONARIO

1.6.5.1 Relativamente alla scadenza di maggio 2016 e s.s., si procederà ad un abbinamento pre-postalizzazione di Note di Cortesia e Avvisi Bonari indirizzate al medesimo soggetto, sulla base della pianificazione concordata. Tale campagna di comunicazione è finalizzata contemporaneamente a) a dare notizia della prossima scadenza di pagamento della tassa automobilistica per le targhe interessate, b) ad informare i contribuenti, in via bonaria, dell'eventuale esistenza di posizioni risultanti non in regola con il pagamento del tributo per l'annualità tributaria antecedente il periodo tributario di prossima scadenza. Saranno oggetto di separato invio, nell'ambito della concordata pianificazione, gli Avvisi Bonari e le Note di cortesia non associabili. ACI fornirà inoltre i dati inerenti alla rendicontazione dei relativi esiti postali. In termini operativi le comunicazioni sono generate, prodotte e consegnate al "service di recapito" entro il giorno 10 del mese precedente a quello di scadenza del pagamento

1.6.6 AVVISI DI ACCERTAMENTO

1.6.6.1 Con l'Avviso di accertamento, atto formale anche per la irrogazione delle sanzioni e prodromico alla successiva eventuale iscrizione a ruolo,, i contribuenti verranno invitati a regolarizzare la posizione debitoria e/o ad inoltrare memorie difensive ed esibire i documenti comprovanti l'eventuale erronea contestazione, alle strutture indicate nel testo dell'Avviso di accertamento, entro il termine stabilito nello stesso Avviso. La documentazione prodotta dalla parte, verrà sottoposta ad istruttoria da parte di ACI ovvero dalle Strutture contrattualizzate da ACI, e si provvederà anche ad effettuare i necessari aggiornamenti del ruolo tributario e degli archivi operazionali. L'esito

SEZIONE FINANZE - REGIONE PUGLIA - REGIONE PUGLIA

Automobile Club d'Italia

Regione Puglia

dell'esame delle contestazioni promosse dai contribuenti attraverso canali fax/mail/internet che siano risultati non in regola con i pagamenti, è comunicato all'interessato con nota scritta motivata, solo in caso di rigetto, denominata "Note di risposta esito". La Regione Puglia, comunicherà la data dalla quale dovranno essere inibite le possibilità di pagamento delle tasse automobilistiche per l'anno tributario interessato dalla campagna "Avvisi di accertamento", al fine di proseguire con l'elaborazione del flusso delle posizioni non ancora in regola con il pagamento della tassa automobilistica da iscrivere a ruolo (d'ora in avanti flusso ruoli). ACI rendiconterà alla Regione Puglia, a conclusione della consegna all'agente postale degli Avvisi di accertamento dell'anno tributario in questione, il numero degli avvisi consegnati ed il relativo gettito potenziale connesso. ACI fornirà inoltre i dati inerenti alla rendicontazione degli esiti postali dei citati Avvisi di accertamento.

1.6.6.2 L'ACI, anche mediante collaborazioni o affidamento a terzi, gestisce e cura in nome e per conto della Regione, in ottemperanza alla vigente normativa e regolamentazione, la notificazione degli avvisi di accertamento, ivi comprese le attività di monitoraggio e rendicontazione delle attività ed archiviazione ottica della documentazione cartacea comprovante la avvenuta notificazione o altro esito postale (relate di notifica, ricevute di avvenuta consegna ai contribuenti, etc). La notificazione degli avvisi di accertamento è effettuata secondo le procedure concordate con Regione.

1.6.7 NOTE DI RISPOSTA ESITI

1.6.7.1 A seguito della lavorazione di istanze di parte, solo in caso di rigetto ad una memoria difensiva o istanza avverso

SEZIONE FINANZE - REGIONE PUGLIA - REGIONE PUGLIA

Automobile Club d'Italia

Regione Puglia

Avviso bonario o Avviso d'accertamento, ovvero anche Nota di cortesia e/o Avvisi di radiazione, ACI individua, elabora, produce e postalizza in favore dei contribuenti una risposta scritta denominata "Note di risposta esito".

1.6.7.2 La postalizzazione delle Note di risposta esito è effettuata secondo le procedure concordate con Regione.

1.6.8 1.6.8 AVVISI DI RADIAZIONE

1.6.8.1 ACI provvedere alla generazione, produzione, postalizzazione e notifica a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, rendicontazione esiti postali e lavorazione delle memorie difensive, degli Avvisi di radiazione per le posizioni elaborate sulla base dei periodi di imposta definiti con Regione ed avviati a verifica.

1.6.9 ALTRE TIPOLOGIE.

1.6.9.1 ACI, a seguito di specifici accordi, assicura alla Regione la elaborazione e la gestione di ogni altra tipologia di comunicazione ritenuta utile e correlata alla materia della tassa automobilistica.

1.7. SERVIZIO RICORDA SCADENZA E PORTALE DEL CONTRIBUENTE AUTOMOBILISTA

1.7.1 RICORDA SCADENZA

1.7.1.1 ACI gestisce e mette a disposizione della Regione e dei contribuenti un servizio di messaggistica in modalità informatica denominato "Ricorda Scadenza", tramite il quale i soggetti accreditati sul sito della Regione e/o dell'ACI, potranno ricevere messaggi a mezzo mail ed sms sulla scadenza del termine utile di versamento della tassa automobilistica regionale, per i veicoli di cui sono intestatari, in luogo dell'invio delle note di cortesia, sulla base di testi predefiniti e condivisi. A questo riguardo ACI

SEZIONE FINANZE - REGIONE PUGLIA - REGIONE PUGLIA

Automobile Club d'Italia

Regione Puglia

comunicherà semestralmente alla Regione il numero e l'elenco dei contribuenti accreditati, con i relativi recapiti telefonici e di posta elettronica.

1.7.2 PORTALE DEI CONTRIBUENTI

1.7.2.1 In aggiunta all'iniziative di comunicazione sopra definite, ACI svilupperà a metterà a disposizione della Regione entro il 30.04.2017 un servizio on line per i cittadini denominato "portale del contribuente automobilista" tramite il quale il contribuente, a mezzo sito, e successivamente anche a mezzo applicazioni per smartphone e tablet, previa procedura di registrazione, controllo e verifica da concordarsi tra le parti, possa consultare:

⇒ Elenco delle targhe e tipo veicoli di cui è intestatario;

⇒ Scadenze ordinarie della tassa automobilistica per i veicoli di cui sopra;

⇒ Pagamenti/versamenti caricati in archivio regionale;

⇒ Rilievi emessi per pagamento omessi, insufficienti e/o irregolari.

1.8. ASSISTENZA AI DESTINATARI DELLE COMUNICAZIONI.

1.8.1.1 L'ACI, su delega della Regione, centralmente e localmente tramite i propri Uffici (Area Metropolitana ed Uffici Territoriali) e gli altri soggetti suoi convenzionati:

- riceve, anche con modalità telematiche da approntare specificamente, le memorie difensive e/ le osservazioni in autotutela presentate dai contribuenti;
- le istruisce, adotta ed invia ai contribuenti i conseguenti provvedimenti, debitamente motivati in caso di rigetto, entro 60 giorni decorrenti dalla ricezione delle istanze;

REGIONE PUGLIA - SEZIONE FINANZE

Automobile Club d'Italia

Regione Puglia

- trimestralmente trasmette alla Regione un prospetto analitico delle istanze ricevute e dei provvedimenti di annullamento, raggruppando gli stessi per fattispecie.

1.9. ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEI SERVIZI DI ASSISTENZA AI CONTRIBUENTI

1.9.1 ORGANIZZAZIONE E GESTIONE

1.9.1.1 L'ACI cura la realizzazione, organizzazione e gestione di un adeguato sistema di assistenza diretta ai contribuenti, distribuito sul territorio ed in grado di assicurare dettagliate e corrette informazioni sia di carattere generale, in sede di pagamento, sulle scadenze e gli importi delle tasse per singola tipologia di veicolo, sia di carattere specifico, come la consulenza e l'assistenza relative alle posizioni fiscali, ai pagamenti, all'invio di comunicazioni, con conseguente rilascio ai contribuenti di eventuali certificazioni comprovanti la propria posizione tributaria, anche avvalendosi di altre strutture autorizzate alla riscossione volontaria.

1.9.2 CAPILLARITÀ

1.9.2.1 ACI assicura una capillarità media annua di un punto di riscossione e/o di assistenza ogni 80.000 residenti possessori di veicoli circolanti. Sarà possibile, nei comuni montani o nei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti o siti in zone a rischio spopolamento, l'apertura di sportelli anche non permanenti presso associazioni, patronati, CAAF, banche, ecc.

1.9.3 ATTIVITÀ A RICHIESTA DEL CONTRIBUENTE

REGIONE PUGLIA - SEZIONE FINANZE

Automobile Club d'Italia

Regione Puglia

1.9.3.1 ACI provvede inoltre, su istanza di parte, al rilascio di duplicati o attestati di pagamento su richiesta e con costo a carico dei richiedenti.

1.9.4 RESPONSABILITÀ

1.9.4.1 ACI è responsabile nei confronti della Regione Puglia del corretto disimpegno delle funzioni previste nel presente punto da parte dei propri Uffici e delle proprie delegazioni AC.

1.10. GESTIONE DIRETTA DELLE ISTANZE DI RIMBORSO

1.10.1 ORGANIZZAZIONE E GESTIONE

1.10.1.1 L'ACI, su delega della Regione, centralmente e tramite i propri Uffici ACI:

- raccoglie le istanze dei contribuenti dirette ad ottenere il rimborso totale o parziale del tributo;
- le valuta e predispone apposita e motivata relazione istruttoria anche tramite le altre strutture autorizzate alla riscossione volontaria di cui al precedente comma 1.7, lett. a;
- l'ACI sulla base di queste risultanze istruttorie, adotta i relativi provvedimenti che saranno comunicati ai contribuenti e provvede a curare direttamente l'attività di produzione, stampa e postalizzazione delle lettere di risposta agli Utenti:
    - in caso di accoglimento delle domande saranno avviate le procedure per l'erogazione dei rimborsi e adottati i provvedimenti relativi alle istanze di rimborso accolte provvedendo alla consequenziale restituzione delle somme spettanti ai contribuenti;

REGIONE PUGLIA - SEZIONE FINANZE

Automobile Club d'Italia

Regione Puglia

- in caso di rigetto delle istanze di rimborso, ACI adotta, sulla base delle risultanze istruttorie, i relativi provvedimenti di diniego, che saranno comunicati ai contribuenti, nelle forme di rito;

- ACI cura l'inserzione del rimborso nel ruolo tributario dell'archivio regionale.

1.10.2 FONDO ECONOMALE RIMBORSI DIRETTI

1.10.2.1 Per garantire l'attività di rimborso, la Regione affida ad ACI un fondo economale ripristinabile di un milione di euro che in sede di prima costituzione è costituito con il saldo della gestione 2012-2015 e con trattenute di ACI a valere sul primo versamento di riscossioni ATM, Internet Banking e bollonet, e successivamente può essere ripristinato con le stesse modalità di ritenuta allorquando detto fondo scenda al di sotto di € 200.000,00.

1.10.2.2 In relazione al testé citato fondo, ACI assume veste di agente contabile, con le relative responsabilità giuscontabili e predispone semestralmente un prospetto analitico dei rimborsi effettuati e dei prelievi e afflussi al fondo economale.

1.11. GESTIONE DELLE ESENZIONI DISABILI

1.11.1 ACI riceve ed istruisce le domande di esenzione dei disabili presentate presso le proprie sedi periferiche, le Delegazioni A.C e gli altri soggetti professionali suoi convenzionati. Effettua attività di controllo sulla documentazione ricevuta e produce, entro il 31 marzo di ogni anno, una dettagliata relazione sulle competenze esercitate e le modalità di controllo eseguite nell'anno precedente, in ordine al presente punto.

1.12. GESTIONE DELLE SOSPENSIONI DI IMPOSTA

1.12.1 ORGANIZZAZIONE E GESTIONE

SEZIONE FINANZE - REGIONE PUGLIA - REGIONE PUGLIA

Automobile Club d'Italia

Regione Puglia

1.1.1.1 L'ACI, anche avvalendosi dei propri Uffici Provinciali, delle Delegazioni AC e degli altri soggetti suoi convenzionati, per la ricezione delle domande presentate a termini di legge dai contribuenti, cura la gestione dei regimi speciali delle tasse automobilistiche, costituiti in ragione di particolari condizioni di agevolazione tributaria.

1.1.1.2 In particolare, le imprese autorizzate e attive nella rivendita dei veicoli (Intermediari: Concessionari/Rivenditori Auto/Autoveicoli/Motoveicoli con codici attività: 451101 Intermediari del commercio e commercio all'ingrosso di autovetture e di autoveicoli leggeri (< 3,5 t), 454011 Commercio all'ingrosso e al dettaglio di motocicli e ciclomotori, 451901 Commercio all'ingrosso e al dettaglio di altri autoveicoli, cd. concessionari auto, dovranno inviare i registri di carico e scarico, in formato elettronico, direttamente ad ACI o per il tramite delle Delegazioni.

1.1.2 SVILUPPO

1.1.2.1 ACI, previa analisi e studio di fattibilità interno, potrà altresì sviluppare e mettere a disposizione una piattaforma per la comunicazione diretta delle movimentazioni GR in entrata e uscita mediante canale web.

1.1.3 CONTROLLI

1.1.3.1 ACI, anche per il tramite degli AA.CC. presenti sul territorio, effettua controlli a campione sulla regolarità dell'attività di presa in carico dei veicoli da parte dei concessionari auto e sulla materiale giacenza in custodia per la rivendita del veicolo. Le metodologie di controllo utilizzate sono validate dalla Regione.

1.13. SERVIZI ACCESSORI DI ASSISTENZA E CONSULENZA E SERVIZI PER IL POTENZIAMENTO DELL'INFORMATIVA DEI CONTRIBUENTI

SEZIONE FINANZE - REGIONE PUGLIA - REGIONE PUGLIA

Automobile Club d'Italia

Regione Puglia

1.13.1 POTENZIAMENTO DELL'INFORMATIVA SU BASE PROVINCIALE

1.13.1.1 La Regione può avvalersi degli Automobile Club Provinciali della Regione per le attività di divulgazione delle informazioni sulla normativa che regola la tassa automobilistica e per l'attivazione di call center locali. I costi dell'eventuale affidamento sono determinati in accordo tra le parti.

1.13.1.2 La Regione si riserva il diritto di richiedere la sospensione del servizio in ogni momento e con un preavviso di 90 gg.

1.13.2 PERCORSI DI QUALITÀ

1.13.2.1 ACI assicura la gestione dei servizi di riscossione, compresi quelli erogati tramite internet e ATM ed Internet banking, di controllo di merito e di assistenza e istruzione delle Istanze di Rimborso, Esenzioni Disabili e Sospensive di Imposta secondo metodologie che ne assicurino la qualità ed il costante controllo e monitoraggio. A tal fine ACI, in collaborazione con la Regione, avvia sul territorio un progetto finalizzato all'introduzione, presso i propri Uffici e le Delegazioni AA.CC cui sono affidati i servizi previsti dalla presente convenzione, di processi, procedure e sistemi di monitoraggio e verifica definiti secondo le metodologie ISO, con particolare riferimento alla gestione dei rapporti con il cittadino, alla completezza delle informazioni e dei servizi erogati ed alla trasparenza organizzativa.

1.13.3 CARTA DEI SERVIZI IN MATERIA DI TASSE AUTOMOBILISTICHE

1.13.3.1 ACI e Regione si impegnano ad elaborare ed adottare entro 60 giorni dalla sottoscrizione della presente convenzione la Carta dei Servizi in materia di tasse

SEZIONE FINANZE - REGIONE PUGLIA - REGIONE PUGLIA

Automobile Club d'Italia

Regione Puglia

automobilistiche. La redazione della Carta dei Servizi è a cura di ACI.

1.14. SUPPORTO ALLA REDAZIONE DELLE RESISTENZE NELLE COMMISSIONI TRIBUTARIE DI OGNI ORDINE E GRADO E MESSA A DISPOSIZIONE DELLA SEZIONE SINTA "GESTIONE RICORSI E SENTENZE" PER LA GESTIONE DEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO

1.14.1 ATTIVITÀ DI SUPPORTO

1.14.1.1 L'ACI, entro 6 mesi dalla sottoscrizione della presente convenzione, fatta salvo il maggior tempo necessario per il perfezionamento delle procedure come da normativa vigente, mette a disposizione della Regione un professionista legale a supporto dell'attività defensionale relativa al contenzioso tributario in materia di tassa automobilistica. Il professionista, ferma restando la titolarità in capo al Servizio della costituzione in giudizio ai sensi dell'art. 1, comma 3, del D.L.vo n. 507/1992, garantisce la presenza di due giorni settimanali presso la Regione, producendo specifiche relazioni tecniche di natura giuridico-tributaria per consentire all'Ente di costituirsi nei due gradi di giudizio. Dette relazioni potranno essere direttamente predisposte nella forma di minute di controdeduzioni.

1.14.1.2 **APPLICAZIONE GRS**

1.14.1.3 ACI, con rilascio del SW entro il 30.06.2016, mette a disposizione della Regione la sezione SINTA "Gestione Ricorsi e Sentenze" per la gestione del contenzioso tributario nei due gradi di giudizio di merito del contenzioso tributario.

1.15. CAMPAGNA RADIANDI - AVVISI DI RADIAZIONE

REGIONE PUGLIA - SEZIONE FINANZE

Automobile Club d'Italia

Regione Puglia

1.15.1.1 Premesso che l'L'96 C.d.S., fatte salve le procedure di recupero degli importi dovuti per le tasse automobilistiche, prevede la possibilità di chiedere la cancellazione d'ufficio dagli archivi del PRA del veicolo per il quale risulti accertato l'omesso pagamento della tassa automobilistica per almeno 3 anni consecutivi, senza che il proprietario, cui sia stata notificata la richiesta dei motivi dell'inadempimento, abbia dimostrato entro 30 gg dalla notifica l'avvenuto pagamento, e col fine di:

⇒ rafforzare gli effetti concreti e reali delle procedure di recupero già avviate;

⇒ recuperare incassi per gli anni considerati, e renderli stabili per gli anni successivi;

⇒ manutenere e ripulire gli archivi e risparmiare sulle prossime campagne di recupero in precontenzioso e contenzioso;

⇒ generare future entrate per i casi di richiesta di riconsiderazione e reiscrizione veicolo,

Regione Puglia ed ACI definiscono il crono-programma di attività di cui al successivo comma.

1.15.1.2 ACI, previa definizione con Regione Puglia dei periodi di imposta da avviare a verifica e campagna radiandi, effettuerà le seguenti operazioni ed elaborazioni:

a. Estrazione dal Ruolo regionale delle posizioni il cui pagamento è stato omesso per il triennio considerato a fronte delle quali non risultano versamenti fino alla data di elaborazione;

b. Incrocio, a cura di ACI, dei dati estratti al punti 1:

⇒ Con flusso pagamenti cartelle messo a disposizione da Equitalia

⇒ delle posizioni debitorie per verificare la sussistenza di memorie difensive presentate e/o definite con esito favorevole al contribuente:

⇒ delle esenzioni PH

⇒ delle esenzioni SE

SEZIONE FINANZE - REGIONE PUGLIA - REGIONE PUGLIA

Automobile Club d'Italia

Regione Puglia

⇒ delle sospensioni concessionari

⇒ con archivi ACI dei versamenti effettuati fuori regione

c. Incrocio con archivi PRA per verificare la eventuale presenza di movimentazioni ostanti la radiazione.

d. Avvio campagna di notifica a mezzo raccomandata ordinaria con a.r..

e. Pubblicazione in apposita sezione del sito ACI, dei veicoli radiandi, mediante accesso con abbinamento di: Targa + Codice Fiscale.

f. Gestione esiti postali: raccolta, ordinamento, catalogazione, scansione e tracciatura delle a.r. e delle comunicazioni inesitate; invio flussi esiti.

g. Riscossione on line degli anni abilitati, mediante i Punti di Servizio autorizzati dalla Regione (ACI. Agenzie, Tabaccai, Poste, etc);

h. Riscossione off line (cc postale) degli anni inibiti;

i. Acquisizione delle opposizioni (UUPP ACI, mail, mail pec, e fax) al provvedimento di cancellazione entro i 60 giorni successivi, a cura di ACI;

j. Acquisizione dei ricorsi, intestati al MEF ma pervenuti ad una apposita casella postale ACI-Regione Puglia entro i 60 giorni successivi, a cura di ACI;

k. Lavorazione e definizione, da parte di ACI UUPP, delle opposizioni e dei ricorsi, e comunicazione dell'esito ai Contribuenti a mezzo posta massiva ordinaria, mail, mail pec.

l. Comunicazione a cura dell'ACI:

⇒ alla Regione;

⇒ al competente ufficio del DT, mediante fornitura dati formalità 53 Sogei, per il ritiro d'ufficio delle targhe e della carta di circolazione tramite gli organi di polizia, con le modalità stabilite con decreto del Ministero delle Finanze sentito il Ministro dei Trasporti;

SEZIONE FINANZE - REGIONE PUGLIA - REGIONE PUGLIA

Automobile Club d'Italia

Regione Puglia

m. Cancellazione al PRA con data decorrenza dal termine del triennio considerato (sono fatte salve le azioni di recupero nel frattempo inviate);
n. Aggiornamento e manutenzione ruolo regionale;
o. Rendicontazione alla Regione ed invio flussi;
p. Riconsiderazione e annullamento radiazione;
q. Rendicontazione alla Regione ed invio flussi.

1.16. ATTIVITÀ PROGETTUALE: FISCALITÀ DEI VEICOLI A BASE SEMANTICA

1.16.1 PERCORSI DI SVILUPPO

1.16.1.1 ACI e Regione cooperano, anche avvalendosi della collaborazione e delle esperienze di altri Soggetti Pubblici, per l'avvio e la realizzazione di progetti anche ad elevata complessità tecnico-organizzativa, finalizzati alla implementazione e ridefinizione dell'archivio tributario regionale.

1.16.1.2 A tal fine, su proposta di entrambe le parti, potranno essere istituiti appositi gruppi di lavoro congiunto.

Articolo 2. Allegati

2.1. La presente convenzione comprende l'allegato A che ne è parte integrante e sostanziale e che specificamente definisce:

Allegato A) Prospetto economico.

Articolo 3. ORGANIZZAZIONE E MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITÀ

3.1. L'ACI si impegna ad eseguire i servizi oggetto della presente convenzione secondo i principi di efficienza, efficacia, economicità e trasparenza amministrativa.

3.2. Per l'espletamento di tali servizi, l'ACI utilizzerà strutture, personale e tecnologie idonee a fornire, all'utenza, adeguata assistenza e informazione

SEZIONE FINANZE - REGIONE PUGLIA - REGIONE PUGLIA

Automobile Club d'Italia

Regione Puglia

all'atto del pagamento, garantendo procedimenti semplici, rapidi ed efficaci, anche al fine di ridurre il contenzioso tributario, indotto da errori involontari commessi da parte dei contribuenti.

3.3. Per l'espletamento delle attività di cui all'art. 1 della presente convenzione, fatto salvo quanto previsto nel successivo comma 4, l'ACI si avvarrà di personale specializzato, espressamente deputato a tali servizi, facente parte della propria organizzazione centrale e periferica, dei punti di servizio dislocati sul territorio regionale e nazionale e di propri fornitori di service, nella misura e nei termini di volta in volta ritenuti necessari.

3.4. L'ACI assicurerà un'adeguata, costante ed efficace copertura del territorio, anche allargando la propria rete di riscossione (a termini di legge e coattiva) ed assistenza a soggetti giuridici esterni alla propria federazione, che fruiscono di contratti e accordi di collaborazione con l'ACI e che presentano caratteristiche di affidabilità e professionalità adeguate agli standard richiesti dalla presente convenzione; tali contratti ed accordi devono essere preventivamente validati ed approvati dalla Regione, dietro motivata e dettagliata istruzione tecnica da parte di ACI. Resta inteso che di tali rapporti risponde in via esclusiva l'ACI, sotto il profilo del corretto adempimento dei servizi. Ogni ampliamento della rete di gestione dei servizi a soggetti esterni alla federazione ACI, sarà assoggettato alla previa autorizzazione della Regione ed alle disposizioni della convenzione.

3.5. I servizi assicurati, sulla base del comma precedente, da soggetti giuridici esterni alla federazione ACI, sono erogati alle stesse condizioni e secondo le stesse modalità previste dalla presente convenzione.

3.6. L'ACI garantirà un'apertura giornaliera al pubblico, delle proprie strutture, adeguata alle esigenze del servizio, concordando eventualmente con la Regione orari di apertura straordinaria, in ragione a particolari criticità che dovessero manifestarsi nel calendario delle riscossioni.

3.7. L'ACI, inoltre, senza oneri aggiuntivi, d'intesa con la Regione potrà introdurre nuovi servizi, ovvero sostituire programmi o procedure, o apportare modifiche a quelle esistenti. Le modifiche dovranno, comunque, essere concordate e garantire funzionalità e utilità almeno pari a quelle precedenti per quantità, qualità, tipologia e tempi.

REGIONE PUGLIA - SEZIONE FINANZE - REGIONE PUGLIA

Automobile Club d'Italia

Regione Puglia

3.8. L'ACI garantisce la consulenza e assistenza normativa, amministrativa, contabile, tributaria, finanziaria, fiscale e informatica alla Regione e la partecipazione, su richiesta della Regione, in veste di rappresentanza diretta o assistenza, ai comitati, riunioni tecniche, accordi, protocolli ecc. tra Regioni, Ministero, Enti e soggetti terzi, in materia di tasse automobilistiche sui servizi oggetto della presente Convenzione, con proprio personale esperto, in relazione all'oggetto della materia.

Articolo 4. CONTROLLI

4.1. La Regione provvederà ad organizzare attività di controllo sui servizi affidati con la presente convenzione. Tali attività riguarderanno sia la rispondenza del servizio agli standard definiti negli allegati, sia le modalità di svolgimento del servizio, in relazione ai rapporti con i contribuenti.

4.2. L'ACI agevolerà le attività di controllo e monitoraggio del servizio effettuate dalla Regione; a tal fine, renderà disponibili rapporti periodici, con struttura e cadenza concordata. La Regione potrà, inoltre, disporre controlli mirati alla verifica di specifici aspetti delle prestazioni convenzionate.

4.3. Le risposte ai rilievi concernenti l'esecuzione dei servizi, saranno inoltrate dall'ACI alla Sezione Finanze della Regione a mezzo lettera raccomandata.

4.4. In ogni caso ACI e la Regione favoriscono l'uso della posta elettronica per lo scambio di ogni tipo di informazione per garantire tempestività d'informazione ed economicità di gestione.

Articolo 5. OBBLIGHI A CARICO DELL'ACI

5.1. L'ACI, nell'esecuzione della presente convenzione, si impegna al rispetto delle norme nazionali e regionali e in via complementare di quelle nazionali che regolano il compendio delle attività che svolge per conto della Regione. In particolare, l'ACI è tenuto all'applicazione puntuale delle norme che regolano i rapporti di lavoro e dei contratti nazionali e locali applicati ai dipendenti.

REGIONE PUGLIA - SEZIONE FINANZE

Automobile Club d'Italia

Regione Puglia

5.2. Qualora l'ACI si avvalga, a sua volta, di strutture di consulenza o servizio, è tenuto a garantirsi sulla corretta applicazione della normativa vigente in materia di lavoro da parte delle suddette strutture.

5.3. L'ACI si impegna a mantenere riservati i dati degli archivi e quelli relativi alle attività prestate per la Regione, nonché tutti quelli di cui verrà in possesso e/o a conoscenza nell'esecuzione del presente contratto, nel rispetto delle leggi vigenti in materia di tutela della salute, sicurezza sui posti di lavoro e di protezione dei dati personali.

5.4. Le cause di forza maggiore solleveranno l'ACI da qualsiasi responsabilità per la mancata prestazione, anche parziale di uno o più servizi. Tuttavia, in tale eventualità, l'ACI si impegna a dare immediata notizia al dirigente della Sezione Finanze della Regione con il mezzo più rapido (posta elettronica o fax) non appena abbia conoscenza di tali eventi.

Articolo 6. OBBLIGHI A CARICO DELLA REGIONE

6.1. La Regione si impegna a predisporre le migliori condizioni per l'esecuzione dei servizi, con l'adeguato standard di qualità, e a far pervenire tempestivamente all'ACI direttive, documenti, autorizzazioni a ciò necessarie. A tal fine, la Regione metterà a disposizione un proprio ufficio di riferimento e provvederà a nominare un responsabile che dovrà relazionarsi con le strutture dell'ACI e assicurare anche quanto previsto al successivo comma.

6.2. La Regione garantisce, anche mediante idonei strumenti organizzativi previsti dall'ordinamento regionale e statale, la fornitura e la qualità dei dati necessari allo svolgimento dei servizi di riscossione e controllo di merito. L'ACI verifica la correttezza dei dati e comunica alla Regione le eventuali anomalie riscontrate, entro trenta giorni successivi alla acquisizione dei suddetti dati.

6.3. Nell'ipotesi di modifiche normative che determinino variazioni nell'erogazione dei servizi in oggetto, la Regione concorderà con l'ACI tempi, modalità ed eventuali costi di adeguamento delle procedure organizzative ed informatiche, definendo altresì anche nell'interesse dei

REGIONE PUGLIA - SEZIONE FINANZE

Automobile Club d'Italia

Regione Puglia

contribuenti, gli aspetti interpretativi ed applicativi delle nuove norme in vigore.

6.4. I dati presenti nell'archivio regionale e quelli raccolti in funzione dei servizi oggetto della presente convenzione sono di proprietà della Regione, quale titolare del trattamento dei dati, ai sensi della L. 196/03. Con la sottoscrizione della presente convenzione, la Regione nomina l'ACI responsabile del trattamento dei dati personali affidatigli, riservandosi di formulare, con separata comunicazione, le istruzioni necessarie.

6.5. La Regione si impegna a mantenere indenne i responsabili del trattamento dei dati dalle conseguenze di ogni ricorso, azione o sanzione promossi o comminati nei loro confronti dal Garante per il trattamento dei dati personali, dall'Autorità Giudiziaria e dai singoli interessati, dovute al mancato rispetto della normativa vigente in materia da parte della Regione medesima.

Articolo 7. DECORRENZA E DURATA DELLA CONVENZIONE

7.1. Il rapporto di Convenzione decorre dal _____ al _____

7.2. Il rapporto e gli effetti anche economici della presente convenzione si interrompono nel caso in cui il tributo automobilistico venga soppresso. In tale caso vengono portate a termine le sole attività che si trascinano temporalmente e corrisposti i relativi costi di esercizio.

Articolo 8. MODIFICAZIONI DELLE ATTIVITÀ

8.1. La Regione si riserva la facoltà di procedere alla modificazione, integrazione, rinuncia, di una o più delle attività di cui all'art. 1, quando il loro mantenimento ed il modello organizzativo e gestionale non siano ritenuti funzionali o non rispondano più ai principi di efficienza, efficacia, economicità e tutela dell'interesse pubblico.

8.2. In caso di rinuncia ad una o più attività, saranno diminuiti i corrispettivi dovuti ad ACI della relativa quota parte di costo corrispondente, come risultante dal quadro economico concordato tra le parti.

FINANZE - REGIONE PUGLIA - SEZIONE REGIONE PUGLIA

Automobile Club d'Italia

Regione Puglia

8.3. In caso di modificazione o integrazione, di una o più attività della presente Convenzione si procederà ad una separata ridefinizione dei costi, ricorrendo, ove necessario, alle procedure di cui al successivo articolo 17 (Commissione paritetica).

Articolo 9. MODIFICHE NORMATIVE

9.1. Qualora, a seguito dell'emanazione dei decreti legislativi attuativi della L.42/2009 ovvero nel caso in cui norme primarie o secondarie, atti amministrativi statali o regionali apportino modifiche alla gestione degli archivi regionali e nazionali, al regime tariffario, ai regimi agevolativi e speciali, alla disciplina giuridica, contabile, amministrativa, al contenzioso tributario, al sistema sanzionatorio tributario, al sistema delle scadenze di pagamento, alle situazioni contributive pregresse o in corso, relative alle tasse automobilistiche, ACI sarà tenuto ad assicurarne l'adeguamento in relazione alle norme emanate.

9.2. Ove le norme emanate abbiano diretta incidenza e rilevanza economica sulle prestazioni, in aumento o diminuzione, le parti concorderanno nuovi corrispettivi, ricorrendo, ove necessario, alle procedure di cui all'art. 17.

Articolo 10. FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE

10.1. La Regione e l'ACI collaborano, ai fini della migliore esecuzione delle attività, anche mediante la formazione e l'aggiornamento costante del personale regionale adibito alla gestione delle tasse automobilistiche.

Articolo 11. COSTI DI ESERCIZIO

11.1. Il corrispettivo a forfait, erogato ad ACI a titolo di rimborso, relativo all'esecuzione delle attività di cui alla presente convenzione è stabilito secondo la proposta economica (allegato A) formulata da ACI che si allega alla presente convenzione a costituirne parte integrante. I costi del corrispettivo a forfait di cui alla presente convenzione sono adeguati in base

SEZIONE FINANZE - REGIONE PUGLIA - REGIONE PUGLIA

Automobile Club d'Italia

Regione Puglia

all'indice di inflazione programmata contenuto nel DiEF, a decorrere dal 01.01.2017.

11.2. Oltre all'importo di cui al primo comma sono riconosciuti ad ACI:

a) a consumo, secondo quanto previsto nella proposta economica (allegato A) formulata da ACI che si allega alla presente convenzione a costituirne parte integrante, il rimborso dei costi delle attività di recapito/notifica;

b) Il compenso per ogni singola operazione di riscossione è stabilito in Euro 1,87 IVA esente, incrementato con gli aumenti del compenso che saranno eventualmente riconosciuti, successivamente alla stipula della presente convenzione, a livello nazionale ai Tabaccai ed alle Agenzie di pratiche auto autorizzati alla riscossione delle tasse automobilistiche ai sensi della L. 449/97 e del DM 13/9/99. L'onere per la riscossione, come sopra stabilito, presso l'ACI e presso le Delegazioni AC, ed eventualmente presso gli Operatori convenzionati con ACI di cui al punto 1,7 sopra definito, ivi compreso quello stabilito per decreto sulla notifica degli avvisi di accertamento, è totalmente a carico del contribuente e di spettanza di ACI.

11.3. Gli importi, come stabiliti dai commi precedenti, sono omnicomprensivi di tutte le spese dirette ed indirette che l'ACI possa sostenere per l'espletamento delle attività affidate con la presente convenzione.

11.4. Il corrispettivo è escluso dal campo di applicazione dell'IVA, ai sensi dell'art. 4,, comma 5, del d.p.r. 633/1972 .

Articolo 12. MODALITÀ DI FATTURAZIONE E PAGAMENTO

12.1. Gli oneri di esercizio, come sopra dedotti, saranno corrisposti ad ACI entro l'anno di riferimento, in due soluzioni semestrali.

12.2. Il corrispettivo del costo dei servizi a consumo previsti dalla presente convenzione, sarà corrisposto semestralmente, previa consuntivazione dei relativi consumi.

REGIONE PUGLIA - SEZIONE FINANZE

Automobile Club d'Italia

Regione Puglia

12.3. Le fatture fatture/note di debito sono liquidate ad ACI entro 90 dalla data di emissione.

Articolo 13. RAPPORTI TRA GLI ENTI, RAPPRESENTANZA, DIREZIONE LAVORI

13.1. La Regione e l'ACI collaborano costantemente per garantire la migliore qualità delle prestazioni.

13.2. A tale fine le parti si impegnano a garantire, mediante le rispettive competenti strutture centrali, un costante coordinamento delle attività oggetto della presente convenzione.

13.3. Per garantire l'attuazione della presente convenzione ed in particolare le disposizioni di cui ai precedenti commi 1 e 2 ACI indica quale referente il Direttore del competente Servizio Gestione Tasse Automobilistiche.

13.4. Al referente di cui al precedente comma 3 è affidato il compito di effettuare il costante monitoraggio e la verifica delle attività oggetto di convenzione e di segnalare alla Regione eventuali situazioni non rispondenti ai principi di gestione delle attività - come sopra stabiliti - alle normative vigenti ed agli obblighi assunti con la sottoscrizione della presente convenzione. Le eventuali anomalie saranno tempestivamente segnalate alla Regione, mediante comunicazione scritta al Referente incaricato dalla Regione.

13.5. Il referente della Regione è il Dirigente della Sezione Finanze, struttura competente della Regione Puglia in materia tributaria, giusta L.R. 28/2001, art. 112, comma 5, lett.c).

Articolo 14. PROPRIETÀ DEI MEZZI E PROGRAMMI. LICENZE D'USO

14.1. Al fine di eseguire i servizi previsti all'art. 1, l'ACI metterà a disposizione, in via non esclusiva, tutti i mezzi hardware diversi da quelli necessari agli eventuali intermediari per la riscossione ed i programmi applicativi (software), attuali e futuri.

14.2. Eventuali programmi di proprietà dell'ACI che dovessero essere installati su elaboratori di proprietà della Regione, di suoi enti o intermediari

SEZIONE FINANZE - REGIONE PUGLIA - REGIONE PUGLIA

Automobile Club d'Italia

Regione Puglia

della riscossione dovranno intendersi concessi in licenza d'uso non esclusiva, per il solo tempo di durata della presente Convenzione.

14.3. La Regione non ha facoltà di modificare, elaborare, decompilare, disassemblare o alterare i programmi o parte di essi e, salvo quanto inderogabilmente disposto dalla legge, non potrà riprodurre o duplicare i programmi. Inoltre, la Regione non potrà dare in visione a terzi o, comunque, divulgare il contenuto dei programmi, delle relative analisi e della relativa documentazione e ciò anche nel caso in cui ACI abbia dato in visione o provvisoriamente in uso alla Regione medesima copia dei programmi, delle analisi e della documentazione, per la valutazione della fornitura dei servizi.

14.4. I programmi di terze parti, anche se oggetto di modifiche per esigenze di interoperabilità, di cui ACI abbia ottenuto la disponibilità ai fini dei servizi, le relative analisi e documentazioni dovranno essere restituiti all'ACI, negli stessi termini e con le medesime modalità previste per i programmi di proprietà ACI.

14.5. Il sistema informativo per la gestione della riscossione della tassa automobilistica predisposto da ACI dovrà essere conforme alla legge vigente e in particolare al Codice dell'Amministrazione Digitale e garantire quindi, come prescritto dall'articolo 78 comma 1, D.Lgs. 82 del 7/3/2005, la cooperazione applicativa con gli applicativi di gestione tassa auto delle altre Regioni italiane, ivi compresa l'Agenzia delle Entrate per le tasse automobilistiche delle Regioni a statuto speciale. In particolare, in qualunque caso, è richiesto siano garantite le funzionalità che consentano di connettersi, interoperare e cooperare con le altre Amministrazioni del territorio nazionale (sia centrali che locali) in modo sicuro, efficiente ed efficace. La base dati del sistema informativo descritto come archivio tributario, è di esclusiva proprietà della Regione Puglia. La gestione dei dati dovrà risultare conforme alla normativa prevista dal DLgs 196/03. ACI, in particolare, si assumerà l'incarico di Responsabile del trattamento ai sensi e per gli effetti della medesima normativa, limitatamente alle operazioni che gli sono consentite, per tutte le banche dati afferenti al sistema informativo tassa automobilistica. Il dettaglio dei tipi di dati trattati e delle operazioni

SEZIONE FINANZE REGIONE PUGLIA

Automobile Club d'Italia

Regione Puglia

consentite, le politiche di gestione della sicurezza, i meccanismi di gestione degli utenti, il sistema di gestione delle autorizzazioni devono essere chiaramente descritte in appositi documenti. Inoltre, ACI fornisce evidenza delle procedure adottate al proprio interno per la gestione della sicurezza, con particolare riferimento alle indicazioni di cui al D.Lgs 196/03 (adozione delle misure minime e idonee, nomina di responsabili e incaricati ecc.). Qualsiasi tentativo di violazione della sicurezza deve essere segnalato con meccanismi la cui efficacia deve essere proporzionale alla gravità della violazione (dai semplici log, agli avvisi immediati agli amministratori, fino alla generazione di allarmi per i tentativi di effrazione anche fisica). Di tali eventi deve sempre essere data comunicazione alla Sezione Finanze della Regione.

Articolo 15. TRIBUTI AGGIUNTIVI

15.1. Le norme della presente Convenzione si applicano anche ai tributi che dovessero essere istituiti, nell'ambito delle tasse automobilistiche regionali, in aggiunta o sostituzione a quelli previsti dalle vigenti norme, anche a seguito dell'emanazione dei decreti attuativi della L.42/2009 e s.m.i..

Articolo 16. INADEMPIENZE CONTRATTUALI

16.1. Qualora la Regione riscontri inadempienze nella conduzione dei servizi convenzionati, provvederà sulla base di rapporti circostanziati, a richiedere all'ACI, tramite lettera raccomandata, l'immediato ripristino delle condizioni contrattuali.

16.2. In caso di prosecuzione della condotta ammonita, e comunque previo esperimento delle procedure di cui all'articolo 17 (Commissione paritetica), la Regione potrà sospendere i pagamenti per la quota parte dei corrispettivi relativi ai servizi in contestazione sino al momento in cui gli stessi non saranno restituiti alla funzionalità contrattualmente prevista.

16.3. Resta fermo il principio che se uno o più servizi convenzionati saranno temporaneamente interrotti per inadempienze dell'ACI, i corrispettivi periodici saranno decurtati in misura proporzionale.

SEZIONE FINANZE - REGIONE PUGLIA

Automobile Club d'Italia

Regione Puglia

Articolo 17. COMMISSIONE PARITETICA

17.1. Al fine di evitare l'insorgere del contenzioso ed offrire ai contraenti elementi per migliorare il servizio, sarà costituta una commissione paritetica composta da quattro membri (due nominati dall'ACI e due dalla Regione) che avrà il compito di valutare e proporre la soluzione in via bonaria dei possibili conflitti tra le parti. Assume la presidenza della commissione paritetica un dirigente incardinato nella Sezione Finanze della Regione Puglia.

Articolo 18. FORO COMPETENTE

18.1. Per qualsiasi controversia derivante o connessa alla presente convenzione, ove la Regione sia parte attrice o convenuta, è competente il Foro di Bari con espressa rinunzia a qualsiasi altro.

Articolo 19. SPESE CONTRATTUALI

19.1. Tutte le spese derivanti dal presente atto, in caso di registrazione, sono a totale carico della parte richiedente.

Articolo 20. NORME FINALI

20.1. Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione si rinvia alle disposizioni normative vigenti.

La presente convenzione che consta di pagine totali _____ comprensive del relativo allegato A, è redatta in numero 4 originali ad un unico effetto.

Letta, approvata e sottoscritta in _____ lì _____

SEZIONE FINANZE - REGIONE PUGLIA - REGIONE PUGLIA

Automobile Club d'Italia

Regione Puglia

Per la Regione Puglia

Per l'Automobile Club d'Italia

CONVENZIONE ACI REGIONE PUGLIA

Articolo 1. ATTIVITÀ OGGETTO DELLA CONVENZIONE 3
Articolo 2. Allegati 27
Articolo 3. ORGANIZZAZIONE E MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITÀ 27
Articolo 4. CONTROLLI 29
Articolo 5. OBBLIGHI A CARICO DELL'ACI 29
Articolo 6. OBBLIGHI A CARICO DELLA REGIONE 30
Articolo 7. DECORRENZA E DURATA DELLA CONVENZIONE 31
Articolo 8. MODIFICAZIONI DELLE ATTIVITÀ 31
Articolo 9. MODIFICHE NORMATIVE 32
Articolo 10. FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE 32
Articolo 11. COSTI DI ESERCIZIO 32
Articolo 12. MODALITÀ DI FATTURAZIONE E PAGAMENTO 33
Articolo 13. RAPPORTI TRA GLI ENTI, RAPPRESENTANZA, DIREZIONE LAVORI 34
Articolo 14. PROPRIETÀ DEI MEZZI E PROGRAMMI. LICENZE D'USO 34
Articolo 15. TRIBUTI AGGIUNTIVI 36
Articolo 16. INADEMPIENZE CONTRATTUALI 36
Articolo 17. COMMISSIONE PARITETICA 37
Articolo 18. FORO COMPETENTE 37
Articolo 19. SPESE CONTRATTUALI 37
Articolo 20. NORME FINALI 37

Letta, approvata e sottoscritta in _____ lì _____

Per la Regione Puglia

Per l'Automobile Club d'Italia

FINANZE - REGIONE PUGLIA - SEZIONE REGIONE PUGLIA

Automobile Club d'Italia

Regione Puglia

Prospetto economico

ALLEGATO A

ALLA CONVENZIONE TRA

LA REGIONE Puglia

E

L'AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA

PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI

IN MATERIA TRIBUTARIA

SEZIONE FINANZE - REGIONE PUGLIA - REGIONE PUGLIA

Automobile Club d'Italia

Regione Puglia

CORRISPETTIVI PER I SERVIZI A REGIME

Per il biennio 2016-2017, il costo annuo a forfait dell'offerta alla Regione Puglia per la riscossione ed il controllo delle tasse automobilistiche, e servizi ausiliari, ammonta a 5.133.400,50 Euro oltre ad IVA se ed in quanto dovuta, e comprende i seguenti servizi:

Offerta economica

Costi in Euro al netto di IVA

Corrispettivi a forfait annuali

Servizi a forfait	*Servizi*	*Personale*	*Totale*
1) Gestione degli archivi regionali	143.612	517.846	661.458
2) Gestione dei collegamenti telematici	53.929	119.097	173.026
3) Gestione contabile	28.314	85.241	113.555
4) Controllo di merito	471.864	507.640	979.503
5) Gestione delle comunicazioni ai contribuenti	589.919	125.418	715.338
6) Gestione dei servizi di assistenza ai contribuenti	51.628	1.652.086	1.703.713
7) Gestione dei regimi speciali	1.572	50.300	51.872
8) Gestione delle attività in accertamento (contenzioso)	2.686	732.249	734.935
Totale (1) (2)	1.343.523	3.789.876	5.133.400

(1) Soggetto a rivalutazione ISTAT a decorrere dal 1 gennaio 2017
(2) A decorrere dal 1 gennaio 2016 le spese per il personale ACI saranno rivalutate annualmente in dipendenza dell'adozione dei provvedimenti che saranno emanati in stretta osservanza delle disposizioni di legge per la regolamentazione del trattamento economici

Personale impiegato

Servizio	*Coordin.*	*Inform.*	*Operation*	*Totale*
1) Gestione degli archivi provinciali	0,65	2,50	2,00	5,15
2) Gestione dei collegamenti telematici	0,15	1,00	-	1,15
3) Supporto alla Gestione contabile	0,15	0,35	0,35	0,85
4) Controllo di merito	0,55	2,50	2,00	5,05
5) Gestione delle comunicazioni ai contribuenti in sede di precontenzioso	0,25	0,50	0,50	1,25
6) Gestione dei servizi di assistenza ai contribuenti	0,55	1,50	15,00	17,05
7) Gestione dei regimi speciali	0,05	0,05	0,42	0,52
8) Gestione delle attività in accertamento (contenzioso)	0,20	-	6,00	6,20
Totale	2,55	8,40	26,27	37,22

REGIONE PUGLIA - SEZIONE FINANZE

40

Automobile Club d'Italia

Regione Puglia

CORRISPETTIVI A CONSUMO

Sono riconosciuti ad ACI, a carico della Regione, i rimborsi dei costi per gli invii postali e le notifiche postali di tutte le comunicazioni inviate, in base alle tariffe applicate dal fornitore del servizio, previamente comunicate a Regione.

Nelle tabelle seguenti viene mostrata, per ogni servizio, l'articolazione dei costi.

Puglia Servizi

Costi in Euro
al netto di IVA

Servizi a forfait

1) Gestione degli archivi regionali

Attività	*U/M*	*Quantità*	*Costo unitario*	*Importo*	*Servizi*	*Personale*
Attività di coordinamento	a/p	0,65	102.061	66.340		66.340
Attività di backoffice	a/p	2,00	96.018	192.036		192.036
Attività di gestione informatica	a/p	2,50	103.788	259.470		259.470
Acquisizione versamenti postali	n.	15.000	0,16800	2.520	2.520	
Servizi di elaborazione	ksu	657.420	0,19000	124.910	124.910	
Canone manut. Software e agg. Tecnol.	%	25%	64.731	16.183	16.183	
Totale				**661.458**	**143.612**	**517.846**

2) Gestione dei collegamenti telematici

Attività	*U/M*	*Quantità*	*Costo unitario*	*Importo*	*Servizi*	*Personale*
Attività di coordinamento	a/p	0,15	102.061	15.309		15.309
Attività di gestione informatica	a/p	1,00	103.788	103.788		103.788
Linee di trasmissione	n.	1,00	2.417	2.417	2.417	
Linee di trasmissione UUPP	n.	5,00	9.558	47.790	47.790	
Canone manut. Software e agg. Tecnol.	%	25%	14.887	3.722	3.722	
Totale				**173.026**	53.929	119.097

REGIONE PUGLIA - SEZIONE FINANZE

Automobile Club d'Italia

Regione Puglia

3) Supporto alla Gestione contabile

Attività	*U/M*	*Quantità*	*Costo unitario*	*Importo*	*Servizi*	*Personale*
Attività di coordinamento	a/p	0,15	102.061	15.309		15.309
Attività di backoffice	a/p	0,35	96.018	33.606		33.606
Attività di gestione informatica	a/p	0,35	103.788	36.326		36.326
Servizi di elaborazione	ksu	135.000	0,19000	25.650	25.650	
Canone manut. Software e agg. Tecnol.	%	25%	10.655	2.664	2.664	
Totale				**113.555**	28.314	85.241

4) Controllo di merito

Attività	*U/M*	*Quantità*	*Costo unitario*	*Importo*	*Servizi*	*Personale*
Attività di coordinamento	a/p	0,55	102.061	56.134		56.134
Attività di backoffice	a/p	2,00	96.018	192.036		192.036
Attività di gestione informatica	a/p	2,50	103.788	259.470		259.470
Servizi di elaborazione	ksu	2.400.000	0,19000	456.000	456.000	
Canone manut. Software e agg. Tecnol.	%	25%	63.455	15.864	15.864	
Totale				**979.503**	471.864	507.640

5) Gestione delle comunicazioni ai contribuenti in sede di precontenzioso

Attività	*U/M*	*Quantità*	*Costo unitario*	*Importo*	*Servizi*	*Personale*
Attività di coordinamento	a/p	0,25	102.061	25.515		25.515
Attività di backoffice	a/p	0,50	96.018	48.009		48.009
Attività di gestione informatica	a/p	0,50	103.788	51.894		51.894
Servizio di produzione e invio avvisi acc adr	n.	500.000	0,50	250.000	250.000	
Servizio di produzione e invio avvisi	n.	2.400.000	0,14	336.000	336.000	
Canone manut. Software e agg. Tecnol.	%	25%	15.677	3.919	3.919	
Totale				**715.338**	589.919	125.418

REGIONE PUGLIA - SEZIONE FINANZE

42

Automobile Club d'Italia

Regione Puglia

6) Gestione dei servizi di assistenza ai contribuenti

Attività	*U/M*	*Quantità*	*Costo unitario*	*Importo*	*Servizi*	*Personale*
Attività di coordinamento	a/p	0,55	102.061	56.134		56.134
Attività di backoffice	a/p	15,00	96.018	1.440.270		1.440.270
Attività di gestione informatica	a/p	1,50	103.788	155.682		155.682
Canone manut. Software e agg. Tecnol.	%	25%	206.511	51.628	51.628	
Totale				**1.703.713**	51.628	1.652.086

7) Gestione dei regimi speciali

Attività	*U/M*	*Quantità*	*Costo unitario*	*Importo*	*Servizi*	*Personale*
Attività di coordinamento	a/p	0,05	102.061	5.103		5.103
Attività di backoffice	a/p	0,42	96.018	40.008		40.008
Attività di gestione informatica	a/p	0,05	103.788	5.189		5.189
Canone manut. Software e agg. Tecnol.	%	25%	6.287	1.572	1.572	
Totale				**51.872**	1.572	50.300

8) Gestione delle attività in accertamento e contenzioso

Attività		*U/M*	*Quantità*	*Costo unitario*	*Importo*	*Servizi*	*Personale*
Attività di coordinamento		a/p	0,20	102.061	20.412		20.412
Gestione e supporto operativo	B/O	a/p	1,00	96.018	96.018		96.018
Supporto istruzione CTP CTR	B/O	a/p	0,50	45.000	22.500		22.500
Lavorazione pratica	B/O	m/p	12	8.649	103.788		103.788
Attività di elaborazione dati	B/O	g/p	24	375	9.003		9.003
Attività di modifica software	B/O	g/p	2	375	750		750
Ritiro e riconsegna pratiche	B/O	UN	52	16	820	820	
Gestione e supporto operativo	F/O	a/p	5,00	86.670	433.349		433.349
Assistenza telefonica	F/O	m/p	12	3.869	46.429		46.429
Canone mensile liena telefonica	F/O	mese	12	26	315	315	
Canone mensile utilizzo PdL	F/O	mese	12	129	1.551	1.551	
Totale					**734.935**	2.686	732.249

REGIONE PUGLIA - SEZIONE FINANZE

43

Automobile Club d'Italia

Regione Puglia

Segue la specifica dei costi postali stimati, congiuntamente tra ACI e Regione, in base a serie storiche e proiezioni, fatto salvo eventuali variazioni dovute a fattori esogeni.

Note Cortesia e Avvisi Bonari	2.000.000	€	0,48	€	960.000,00
Notifiche AAGG	420.000	€	6,60	€	2.772.000,00
Notifiche AAGG CAD	75.000	€	5,15	€	386.250,00
Notifiche AAGG CAN	25.000	€	4,50	€	112.500,00
Art. 96	60.000	€	3,50	€	210.000,00
				€	**4.440.750,00***

* a detto importo va sottratto il rimborso dei costi di notifica pari ad euro 12,60 per singolo avviso di accertamento incassato, stimato in euro 378.000,00.

Il presente allegato è composto da n. 44 facciate

IL DIRIGENTE
SEZIONE BILANCIO E RAGIONERIA
Dott. Ciro Giuseppe IMPERIO

SEZIONE FINANZE REGIONE PUGLIA